



FUSIONE PER INCORPORAZIONE

in

RENO DE MEDICI S.P.A.

di

R.D.M. MARKETING S.R.L.

**RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI
RENO DE MEDICI S.P.A.**

del 15 febbraio 2017



SOMMARIO#

1. INTRODUZIONE.....	3#
2. ILLUSTRAZIONE DELL'OPERAZIONE.....	3#
3. MOTIVAZIONI DELL'OPERAZIONE.....	6#
4. INFORMAZIONI AI SENSI DELL'ART. 2501-BIS, COMMA 3, DEL CODICE CIVILE	7#
5. INFORMAZIONI IN MERITO AL CONCAMBIO E ALLE MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI.....	7#
6. DATA DI DECORRENZA DEGLI EFFETTI DELLA FUSIONE E DATA A DECORRERE DALLA QUALE LE OPERAZIONI DELLA INCORPORANDA SARANNO IMPUTATE A BILANCIO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE.....	8#
7. RIFLESSI TRIBUTARI SULLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE.	8#
8. PREVISIONI SULLA COMPOSIZIONE DELL'AZIONARIATO RILEVANTE NONCHÈ SULL'ASSETTO DI CONTROLLO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE A SEGUITO DELL'OPERAZIONE.	9#
9. EFFETTI DELLA FUSIONE SUI PATTI PARASOCIALI RILEVANTI AI SENSI DELL'ART. 122 DEL D.LGS. 58/1994.....	9#
10. VALUTAZIONI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO SULL'EVENTUALI RICORRENZA DEL DIRITTO DI RECESSO QUALORA LA FUSIONE COMPORTI L'ESCLUSIONE DALLA QUOTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 2437-QUINQUIES DEL CODICE CIVILE.....	9#



1. INTRODUZIONE

La presente relazione ha lo scopo di illustrare l'operazione di fusione (in seguito: la Fusione) per incorporazione in Reno De Medici S.p.A. (in seguito: RDM o Società Incorporante) della R.D.M. Marketing S.r.l. (in seguito RDM Marketing o Incorporanda) società interamente detenuta dalla RDM secondo le modalità e i termini di seguito indicati.

La Fusione sarà realizzata mediante la procedura semplificata prevista per le fusioni di società interamente possedute ai sensi dell'art. 2505 del codice civile, che, tra l'altro, esime il Consiglio di Amministrazione dall'obbligo di redazione della relazione prevista dall'art. 2501-*quinquies* del codice civile. Il Consiglio di Amministrazione ha, tuttavia, ritenuto opportuno redigere la presente relazione in via volontaria, al fine di fornire ai propri azionisti e la mercato l'informativa più ampia e completa possibile in merito alla presente operazione di Fusione.

La presente Relazione è redatta in conformità all'art. 70, comma 2, del Regolamento n. 11971 del 14 maggio 1999 (il Regolamento Emittenti) e successive modifiche ed integrazioni e dell'Allegato 3A del Regolamento stesso.

2. ILLUSTRAZIONE DELL'OPERAZIONE

Come reso noto al mercato, il Consiglio di Amministrazione di RDM riunito in data 15 febbraio 2017 ha approvato il progetto di fusione della Incorporanda nella RDM stessa. Tale delibera giugne al termine di approfondita analisi condotta dal Consiglio di Amministrazione della RDM inerente un programma di razionalizzazione e semplificazione della struttura societaria del Gruppo RDM coinvolgente, allo stato, solo la RDM Marketing per poi coinvolgere altre società estere da quest'ultima attualmente controllate (e quindi controllate indirettamente dalla RDM).



Infatti, le ragioni della presente fusione, che rappresenta solo il primo passo verso la realizzazione del piano di razionalizzazione e semplificazione già citato, si inseriscono nel più ampio progetto di Integrazione con le attività europee del Gruppo Cascades iniziato nel 2008 con la firma del Combination Agreement e definitivamente conclusosi il 30 giugno 2016 con l'acquisto da parte di RDM di Cascades s.a.s..

Nel 2008, stante l'esistenza di due diversi soggetti giuridici (RDM e Cascades) operanti sul mercato con marchi e prodotti ben distinti, si era ritenuto opportuno creare un terzo soggetto (Careo ora RDM Marketing) a cui affidare esclusivamente le operazioni di marketing dei prodotti di ciascun soggetto.

Alla luce dell'acquisizione da parte di RDM di Cascades s.a.s. (oggi R.D.M. La Rochette s.a.s.) è venuto meno lo scopo per cui fu fondata RDM Marketing (già Careo S.r.l.) poiché tutte le società appartenenti alla RDM operano sotto lo stesso brand. Ciò è reso ancor più evidente dalla circostanza che dal 1 gennaio 2017 tutto il Gruppo RDM si contraddistingue per unici e nuovi Brand e Logo.

RDM rappresenta oggi un solo Gruppo, un unico brand, un'unica strategia, un management team più compatto, uniti per rinforzare ancora di più la creazione di valore per tutti gli stakeholders.

La Società di cui è prevista la fusione per incorporazione in RDM è la seguente:

- R.D.M. Marketing S.r.l., società con socio unico, con sede in Milano, Viale Isonzo n. 25, capitale sociale € 200.000,00, numero di iscrizione al registro delle Imprese di Milano e Codice Fiscale n. 05945190964, soggetta a direzione e coordinamento di RDM.

La Fusione, come già indicato, sarà effettuata in forma semplificata e beneficiando delle esenzioni previste dall'art. 2505, comma 1, del codice civile dal momento che la Società Incorporanda è interamente posseduta in via diretta dalla Incorporante.

In virtù di quanto sopra esposto:



- i. Poichè la Società Incorporante detiene direttamente l'intero capitale della Incorporanda, la Fusione avverrà senza concambio, ossia senza assegnazione di azioni di RDM in cambio delle azioni o quote della Società Incorporanda da essa detenuta che, alla data di efficacia della Fusione, saranno pertanto annullate. Per le medesime ragioni non è previsto alcun conguaglio in denaro;
- ii. Ai sensi dell'art. 2505 del codice civile:
 - il progetto di fusione non deve fornire le informazioni di cui all'art. 2501-ter, comma 1 del codice civile, numeri 3), 4), 5),
 - non è necessario acquisire la relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio di cui all'articolo 2501-sexies del codice civile, da momento che non vi sarà alcun concambio;e
 - non è necessaria la predisposizione della relazione illustrativa dell'organo amministrativo che, ad ogni modo, come indicato in premessa, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno redigere, con il presente documento, in via volontaria al fine di fornire ai propri azionisti e al mercato un'informazione quanto più ampia possibile e completa possibile in merito alla fusione;
- iii. Il Progetto di Fusione sarà depositato per l'iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano, nonchè pubblicato sul sito internet di RDM ai sensi dell'art. 2501-ter, comma 3, c.c..

Ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli articoli 2501- *septies* e 2501-*ter* del codice civile, durante i 30 giorni che precedono la decisione in ordine alla Fusione saranno depositati presso la sede sociale di ciascuna società:

- Il Progetto di Fusione e la presente Relazione del Consiglio di Amministrazione; e
- I bilanci degli ultimi tre esercizi delle Società partecipanti alla Fusione, con le relazioni dei soggetti cui compete l'amministrazione e la revisione legale, precisando che il bilancio al 31 dicembre 2016 è previsto funga da relativa situazione



patrimoniale di riferimento in conformità all'art. 2501-*quarter*, comma 2 del codice civile.

Il Progetto di Fusione, la presente relazione e l'ulteriore documentazione relativa alla Fusione verrà messa a disposizione del pubblico, nei modi previsti dall'art. 65-*quinquies*, 65 *sexies* e 65 *septies* del Regolamento Emittenti almeno 30 giorni prima della data in prima convocazione dell'Assemblea degli Azionisti chiamata a deliberare in merito alla Fusione.

Ai sensi dell'art. 2503, comma 1, del codice civile, la Fusione potrà essere attuata soltanto decorsi 60 giorni dall'ultima iscrizione prevista dall'art. 2502-*bis*, comma 1, del codice civile, fatta salva l'eventuale ricorrenza di una delle eccezioni previste dal medesimo articolo 2503, comma 1, del codice civile. Entro il suddetto termine, i creditori delle Società partecipanti alla Fusione anteriori all'iscrizione del relativo progetto di fusione nel registro delle imprese potranno fare opposizione ai sensi dell'articolo 2503, comma 2, del codice civile.

Si ricorda che la Fusione non comporta l'obbligo di pubblicazione del documento informativo previsto dall'art. 70, comma 4, del Regolamento Emittenti nè trovano applicazione, con riferimento ad essa, le disposizioni in tema di operazioni con parti correlate, fatto salvo per quanto previsto dall'art. 5, comma 8, del Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate adottato da Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, e successive modifiche, in conformità a quanto previsto dalla procedura adottata da RDM ai sensi del Regolamento stesso.

3. MOTIVAZIONI DELL'OPERAZIONE

Come già evidenziato, dal 30 giugno 2016, con l'acquisizione di Cascades s.a.s. (oggi R.D.M. La Rochette s.a.s.) si è concluso il percorso iniziato nel 2008, con il business combination



di due grandi produttori di cartoncino in Europa, Cascades e Reno De Medici, e con la creazione di Careo.

Ad oggi, il Gruppo RDM opera sotto una sola guida ed è rappresentato da un solo nuovo marchio che contraddistingue ciò che il Gruppo è diventato.

Conseguentemente è venuto meno lo scopo per cui fu creata RDM Marketing (giù Careo) ed il suo Gruppo.

La Fusione ha lo scopo di razionalizzare e semplificare la struttura societaria del Gruppo RDM al fine di renderla coerente alla nuova realtà.

4. INFORMAZIONI AI SENSI DELL'ART. 2501-BIS, COMMA 3, DEL CODICE CIVILE

Non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'articolo 2501-*bis*, comma 3, del codice civile non essendo stato fatto alcun ricorso all'indebitamento per l'acquisizione del controllo delle società partecipanti alla Fusione;

5. INFORMAZIONI IN MERITO AL CONCAMBIO E ALLE MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI.

Poichè la Società Incorporante detiene direttamente tutte le quote della Società Incorporanda, la Fusione avverrà senza concambio nè conguaglio in denaro e pertanto non sarà determinato alcun rapporto di cambio nè RDM delibererà alcun aumento di capitale a servizio della Fusione.

Le quote della Società Incorporanda saranno annullate alla data di efficacia della Fusione.



6. DATA DI DECORRENZA DEGLI EFFETTI DELLA FUSIONE E DATA A DECORRERE DALLA QUALE LE OPERAZIONI DELLA INCORPORANDA SARANNO IMPUTATE A BILANCIO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE.

Fermo restando quanto segnalato nel precedente paragrafo 2, con riferimento alla Società Incorporante ed alla Incorporanda, la Fusione avrà effetto a fini civilistici, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2504-*bis*, comma 2 del codice civile, quando sarà eseguita l'ultima delle iscrizioni del relativo atto di fusione ai sensi dell'art. 2504 del codice civile, ovvero dalla successiva data stabilita nel relativo atto di fusione.

Ai fini contabili, le operazioni della RDM Marketing saranno imputate al bilancio della RDM a far data dal primo giorno esercizio in cui la Fusione avrà effetto civilistico. Dalla medesima data decorreranno altresì gli effetti fiscali ai sensi dell'articolo 172, nono comma, del D.P.R. 917/1986.

7. RIFLESSI TRIBUTARI SULLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE.

Ai fini delle imposte sui redditi la Fusione societaria è disciplinata dall'art. 172, del D.P.R. 917/1986.

Dal punto di vista fiscale la fusione tra società non costituisce realizzo nè distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni della Società incorporata. Dalla data in cui ha effetto la Fusione la società Incorporante subentra nei diritti e nei doveri della Incorporata relativi alle imposte sui redditi, salvo quanto previsto ai commi 5 e 7 del citato articolo del D.P.R. 917/1986.

La RDM Marketing ha aderito al consolidato fiscale di RDM; mentre le medesime società non si sono avvalse della procedura di liquidazione dell'IVA di Gruppo.



La Fusione non costituisce un'operazione rilevante ai fini IVA ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 3, lett. F) del DPR 633/1972 e l'atto di fusione è soggetto ad imposta fissa di registro.

8. PREVISIONI SULLA COMPOSIZIONE DELL'AZIONARIATO RILEVANTE NONCHÈ SULL'ASSETTO DI CONTROLLO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE A SEGUITO DELL'OPERAZIONE.

La Fusione non comporta alcuna modificazione nella composizione dell'azionariato e nell'assetto di controllo della Società Incorporante.

9. EFFETTI DELLA FUSIONE SUI PATTI PARASOCIALI RILEVANTI AI SENSI DELL'ART. 122 DEL D.LGS. 58/1994.

Non sussistono patti parasociali rilevanti che coinvolgono né l'Incorporante né l'Incorporanda.

10. VALUTAZIONI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO SULL'EVENTUALI RICORRENZA DEL DIRITTO DI RECESSO QUALORA LA FUSIONE COMPORTI L'ESCLUSIONE DALLA QUOTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 2437-*QUINQUIES* DEL CODICE CIVILE

La Fusione non comporterà l'esclusione dalla quotazione delle azioni di RDM e pertanto non sussistono i presupposti per l'esercizio del diritto di recesso di cui all'art. 2437-*quinquies* del codice civile.

15 febbraio 2017

Per il consiglio di Amministrazione



Il Presidente
f.to Robert Hall